



**PROVINCIA  
DI  
GROSSETO**

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER  
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI  
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI  
PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL  
SETTORE DEI TRASPORTI  
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

**INDICE**

TITOLO I.....	3
FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 - FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI.....	4
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME.....	5
ART. 4 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.....	6
TITOLO II.....	7
ESPLETAMENTO DELL'ESAME.....	7
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE.....	7
ART. 6 - SESSIONE D'ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME.....	8
ART. 7 - COMMISSIONE D'ESAME.....	10
ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	12
ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE.....	13
ART. 10 - PROGRAMMA DI ESAME.....	14
ART. 11 - PROVE D'ESAME.....	15
ART. 12 - ESAME DI CONTROLLO.....	17
ART. 13 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME.....	18
ART. 14 - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ E RILASCIO DELL'ATTESTATO.....	18
ART. 15 - MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ.....	19
ART. 16 - ACCERTAMENTI, REVOCA / ANNULLAMENTO / DECADENZA DELL'ATTESTATO.....	19
ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA.....	20
ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	20
ART.19 - ENTRATA IN VIGORE.....	21



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

## TITOLO I

### FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### ART. 1 - FONTI NORMATIVE

- 1 La materia del settore è regolata da:
  - a Legge 06 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di cose per conto di terzi su strada” e successive modifiche ed integrazioni ;
  - b D.M. 20/12/1991, n. 448 “regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
  - c Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce la competenza in materia di esami per il conseguimento della capacità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori alla Provincia;
  - d Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
  - e Decreto Legislativo 28/12/2001, n. 478 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi;



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- f Provvedimento della conferenza unificata 14 febbraio 2002 “Accordo Stato Regioni Enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che istituisce le commissioni di esame;
  - g Decreto 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.” e dal presente Regolamento;
  - h Regolamento (ce) n. 1071/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21/10/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/ce del consiglio;
  - i Regolamento (ue) 2020/1055 del parlamento europeo e del consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (ce) n. 1071/2009, (ce) n. 1072/2009 e (ue) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.
- 2 Nello svolgimento delle attività istruttorie, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori, si applicano le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative.

## **ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI**

- 1 Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività di trasporto nell'interesse di imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori per conto di terzi, come previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 1071/09 e s.m.i..
- 2 L'idoneità professionale può essere conseguita per il trasporto su strada in ambito nazionale ed internazionale, oppure per il solo ambito internazionale per coloro che



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.

- 3 Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, pubblicità e trasparenza, ed assicurino economicità, efficacia, celerità di espletamento e semplificazione delle procedure ricorrendo, ove possibile, all'ausilio di sistemi automatizzati.
- 4 Gli esami d'idoneità per trasportatore di merci e di persone, si svolgono almeno con una seduta annuale.

**ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME**

- 1 Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato; il candidato che intende partecipare alle prove di esame deve:
  - 1.a aver raggiunto la maggiore età;
  - 1.b essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.Lgs 395/00;
  - 1.c i soggetti di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o in alternativa dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
  - 1.d avere la residenza anagrafica ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza, la residenza normale, così come definita dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 395/00, in uno dei comuni della Provincia di Grosseto. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Grosseto il solo domicilio.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- 2 Possono sostenere presso la Provincia di Grosseto gli esami disciplinati dal presente regolamento, i soggetti residenti nella Provincia di Grosseto o nelle Province con la stessa convenzionate per lo svolgimento e l'organizzazione degli esami medesimi.
- 3 Nelle more del rilascio dell'attestato di cui al comma 1 lettera c), si potrà accedere all'esame producendo la certificazione dell'organismo di formazione professionale accreditato ex art. 8, comma 6, del D.Lgs. 395/00, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale.
- 4 La produzione, entro breve termine, di copia dell'attestato di frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell'esaminato per poter accedere alla sessione d'esame, con conseguente eventuale idoneità al rilascio dell'attestato di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

**ART. 4 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

- 1 La buona conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo professionale. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla commissione in corso di esame che formula il giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente"; nel caso di giudizio insufficiente, esso costituisce impedimento alla prosecuzione dell'esame.
- 2 E' considerato di buona conoscenza della lingua italiana il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per scritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo.



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

## TITOLO II

### ESPLETAMENTO DELL'ESAME

#### ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1 Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Grosseto entro il termine perentorio fissato nel bando, la domanda scaricabile dal sito web della Provincia di Grosseto ([www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it)) nella sezione Modulistica, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta) assolto in modo virtuale o su apposito modulo di assolvimento imposta di bollo, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché il tipo di esame che intendono sostenere (per trasporto nazionale o trasporto nazionale e internazionale).
- 2 Alla domanda in bollo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a scansione di un documento d'identità valido, ai fini del riconoscimento in sede di esame;
  - b attestazione avvenuto versamento, nelle modalità previste dal modello di domanda di partecipazione agli esami di idoneità, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà restituita, pari a:
    - € 80,00 per il solo trasporto nazionale;
    - € 100,00 per l'esame per il trasporto nazionale e internazionale.(nella causale di versamento dovrà essere indicato l'esame per il quale la tassa è stata versata - trasporto nazionale o trasporto nazionale e internazionale).
  - c i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento dello stesso a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente;

d per i candidati portatori di handicap, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

3 Il soggetto che intende sostenere l'esame deve, inoltre dichiarare di non aver mai sostenuto l'esame richiesto, ovvero:

3.a di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 1-c della circolare Min. Trasp. 5/2006.

4 Il disposto dell'art. 15 si applica a coloro che risulteranno assenti alla prova di esame.

5 Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art. 7 comma 4 del D.Lgs 395/00, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'esame di controllo di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

6 La Provincia di Grosseto non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7 I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente l'Area competente di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

## **ART. 6 - SESSIONE D'ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME**

1 Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, ma in



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- presenza di almeno un minimo di richieste ammissibili di 5 (cinque) candidati.
- 2 Il Bando Pubblico verrà annualmente aperto con provvedimento del Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Grosseto e trasmesso alle associazioni di categoria.
  - 3 Nel Bando Pubblico, di cui al precedente comma 2, verranno indicate le modalità di svolgimento e partecipazione alla seduta d'esame, nonché lo schema di domanda.
  - 4 Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati.
  - 5 In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
  - 6 In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio competente provvede a comunicare la non ammissione all'esame all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda.
  - 7 L'ammissione o l'esclusione dei candidati sarà resa pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia con un preavviso non inferiore a giorni dieci rispetto alla data di svolgimento della prova di esame.
  - 8 Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine: farà fede il timbro e la data del protocollo della Provincia.
  - 9 Il candidato è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale variazione di indirizzo.
  - 10 Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.
  - 11 La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.
  - 12 L'ufficio redige l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia quale Presidente della Commissione d'Esame e pubblicato, unitamente alle date ed agli orari delle prove di esame, sul sito internet istituzionale della Provincia di Grosseto, con



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

valore di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prima prova scritta.

- 13 La Commissione d'esame, sarà nominata con Decreto del Presidente della Provincia come stabilito al punto 4 dell'accordo Stato Regioni Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.I. il 25/03/2002 secondo quanto stabilito al successivo art. 7.
- 14 Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 08/03/1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

### **ART. 7 - COMMISSIONE D'ESAME**

- 1 La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati e viene istituita con decreto emanato dal Presidente dell'Ente Provincia, dura in carica tre (3) anni ed è composta da quattro (4) membri effettivi e relativi supplenti:
  - a il Presidente della Commissione esaminatrice è il Dirigente dell'Area Provinciale di competenza o un suo delegato;
  - b un componente effettivo ed uno supplente, rappresentante esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Dipartimento Trasporti terrestri della Provincia di Grosseto;
  - c un componente effettivo ed uno supplente rappresentante della Regione Toscana;
  - d un componente effettivo ed uno supplente, individuato dalla Provincia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma d'esame;
  - e Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal personale dell'Area Mobilità, Territorio e Ambiente della Provincia di Grosseto. Il Dirigente della Provincia, nomina il Segretario che assicura lo svolgimento delle funzioni e un suo supplente tra i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale e appartenenti al servizio competente nella materia specifica.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

2. Per ogni membro e per il segretario è nominato un supplente che sostituirà il titolare in caso di sua assenza o impedimento.
3. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente, tra quelli esterni ai dipendenti della Provincia, coloro che rivestono incarichi di rappresentanza di natura politica e/o coloro che sono stati nominati come componenti in altre Commissioni all'interno del Area competente della Provincia di Grosseto.
4. La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione, aventi diritto, compreso il segretario, non spetta nessun gettone di presenza.
6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte di un componente determina la decadenza dalla carica. In tal caso la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato il componente decaduto un nuovo nominativo. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente interessato, il supplente partecipa alle sedute della Commissione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente.
7. Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente vengano a mancare contemporaneamente per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato tali componenti di provvedere a nuove designazioni, con le stesse modalità. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione tiene i propri lavori con i componenti rimasti in carica. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c..
9. Il Segretario ha il compito di:
  - a redigere i verbali delle riunioni;
  - b curare le convocazioni;



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- c predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine dell'eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
  - d curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.
10. Il Servizio della Provincia, competente in materia di Trasporto, coadiuvato dal Segretario della Commissione, istruisce per la Commissione le istanze di partecipazione e procede alla verifica d'ufficio dei requisiti auto certificati.
11. La Commissione accerta, mediante i previsti esami di cui ai successivi artt. 11 e 12 le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati per il conseguimento dell'attestato professionale. Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le motivazioni.
12. In caso di giudizio controverso per contenzioso d'interpretazione di uno o più quesiti con la Commissione che si esprime in parità, il voto del Presidente assume titolo risolutorio;
13. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.

## **ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

- 1 Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'Ufficio del Servizio Provinciale competente in materia, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
- 2 In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
- 3 In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere dandone comunicazione all'interessato all'indirizzo pec indicato nella domanda di ammissione.
- 4 L'ufficio redige l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

quale Presidente della Commissione Provinciale d'Esame e pubblicato, unitamente alle date ed agli orari delle prove d'esame, sul sito internet istituzionale della Provincia di Grosseto, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova.

- 5 Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
- 6 Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame la Commissione legge ai candidati quanto disposto dal successivo art 9.
- 7 Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
- 8 Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 90 giorni.
- 9 Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 08/03/1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

**ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE**

- 1 Durante ciascuna prova scritta non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- 2 Per ciascuna prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
- 3 I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4 La compilazione del questionario deve essere effettuata esclusivamente con la penna consegnata all'inizio.
- 5 Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la risposta ritenuta corretta.
- 6 Non sono ammesse correzioni sui questionari.
- 7 Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dalla prova di esame.
- 8 La Commissione esaminatrice, cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno un membro deve trovarsi sempre nella sala degli esami.

### **ART. 10 - PROGRAMMA DI ESAME**

- 1 Il programma d'esame è stabilito nell'allegato I del Regolamento CE 1071/2009.
- 2 Sono definite le seguenti tipologie di esame:
  - 1.a Esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci e persone ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE 1071/2009;
  - 1.b Esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per il trasporto internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale (esame integrativo) ai sensi del D.D. n. 79 dell'8/7/2013.



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

## ART. 11 - PROVE D'ESAME

1 Ai sensi del punto 1 della Circolare n. 5/2006/APC del 09.11.2006 l'esame completo verrà svolto nel seguente modo:

a La prima prova a quiz dell'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale consiste in 60 quiz saranno ripartiti dalla Commissione d'esame con metodo informatico e con estrazione da attuarsi al momento dell'esame, diversificata per ogni candidato,. La valutazione della prova viene fatta in sessantesimi e viene considerata superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 30 domande ed al 50% delle domande per ciascuna sezione. I quesiti saranno ripartiti come segue:

- 20 quesiti relativi al diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti relativi alla gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
- 10 quesiti relativi all'accesso al mercato;
- 10 quesiti relativi alle norme tecniche ed alla gestione tecnica;
- 10 quesiti relativi alla sicurezza stradale.

Il non superamento della prima prova scritta comporta l'esclusione del candidato.

b La Commissione d'esame avrà inoltre cura di ripartire i 60 quiz somministrati ai candidati in questo modo:

- 40 di tipo nazionale;
- 20 di ambito internazionale.

c La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico estratto dall'intero corpo delle esercitazioni che contengono indifferentemente elementi di ambito nazionale e/o di ambito internazionale. La valutazione degli elaborati verrà effettuata dalla Commissione in quarantesimi; per il superamento della prova occorre che il candidato raggiunga almeno la valutazione di 16/40, affrontando in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro. Il mancato raggiungimento della valutazione minima implica il non superamento dell'esame che deve essere ripetuto nella sua totalità.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- d Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d'esame è di sessanta punti, come indicato nel comma 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. 395/00, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- d.a) si siano ottenuti almeno trenta punti per la prova A) e
  - d.b) almeno venti punti per la prova B).
  - d.c) Al riguardo si specifica che:
    - per ottenere i 30 punti ai quiz, il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia;
    - per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato deve rispondere correttamente almeno alla metà delle richieste contenute nell'esercitazione stessa.
  - e) Il mancato raggiungimento della valutazione minima implica il non superamento dell'esame che deve essere ripetuto nella sua totalità.
  - f) Si prescinde dalla ripartizione per materie per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale esclusivamente in ambito nazionale ed intendono ottenere l'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed internazionale.
  - g) I quiz d'esame e i casi pratici sono scelti dall'elenco predisposto dalla competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, del Regolamento CE 1071/09, dell'art. 8, commi 8 e 9 del D.D. 291/11 e del D.D. 79/13.
- 6 Ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, la Provincia di Grosseto predispone un apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. La selezione di quanto oggetto della prova d'esame sarà effettuata da un candidato che, alla presenza di almeno altri due, interverrà sul programma, indi, il testo d'esame sarà stampato e fotocopiato per la distribuzione a tutti i candidati.
- 7 Qualora il programma non fosse operativo per ragioni tecniche, la Commissione, di cui al precedente art. 7, predisporrà tre buste, ognuna contenente una prova completa d'esame. Un candidato, alla presenza di almeno altri due, sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d'esame.
- 8 Per la validità della seduta d'esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

Commissione, in quanto Collegio perfetto.

- 9 La Commissione dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione dei quiz e dell'esercitazione sul caso pratico.
- 10 Al superamento di tale esame, avendo il candidato ottenuto l'idoneità per lo svolgimento di trasporti sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, sarà cura dell'Autorità competente rilasciare il nuovo attestato completo solo previo ritiro dell'originale dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, che verrà debitamente annullato.
- 11 Per l'esecuzione di ciascuna delle prove scritte, il candidato dispone di due ore.

## **ART. 12 - ESAME DI CONTROLLO**

- 1 Possono accedere all'esame di controllo, di cui all'art. 7 comma 4 del D.Lgs 395/2000, coloro che hanno maturato i cinque anni all'interno di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa vigente o esercente l'attività di trasportatore di persone su strada in base ad un valido titolo legale, ricoprendo una delle seguenti posizioni:
  - 1.a amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di Ente;
  - 1.b socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
  - 1.c titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
  - 1.d persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL autoferrotramvieri e al 10° livello CCNL del noleggio.
- a.2 L'esperienza pratica complessiva si considera continuativa ed attuale se soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 395/00.
- a.3 Nella fattispecie di cui al comma 1, l'esame di cui ai precedenti artt. 9 e 10, si supera con il raggiungimento di almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, del Regolamento, e almeno 16 per la prova di cui alla lettera c) del medesimo articolo, ed un punteggio complessivo di almeno 60 punti.



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

### **ART. 13 - PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME**

- 1 Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente, viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Grosseto per giorni 15 (quindici), mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato nel sito internet istituzionale l'elenco dei candidati risultati idonei e non idonei.
- 2 Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige il relativo verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso all'Ufficio competente per il seguito.
- 3 L'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4 L'attestato viene elaborato direttamente e quindi rilasciato dal Registro Elettronico Nazionale (REN), a seguito dell'inserimento dei dati dell'abilitato, e certifica l'abilitazione professionale conseguita a seguito di esame.
- 5 Al superamento dell'esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali e relativo annullamento, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo, come indicato al comma 4 del presente articolo, ed al conseguente aggiornamento nel REN.

### **ART. 14 - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ E RILASCIO DELL'ATTESTATO**

- 1 La Provincia di Grosseto provvede al rilascio dell'attestato d'idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di persone conforme a quello previsto dagli allegati II e III del Regolamento Europeo 1071/09 e s.m.i., previo inserimento dei dati nel Registro Elettronico Nazionale, attraverso l'apposito sito internet istituzionale del Ministero della Mobilità Sostenibile.
- 2 L'attestato è sottoscritto dal Dirigente e può essere consegnato esclusivamente a mano all'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- 3 Per il rilascio dell'attestato è necessario produrre una nuova marca da bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso a cura del richiedente.
- 4 Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo e pagamento dei diritti di segreteria,
- 5 A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci e viaggiatori, come nella fattispecie prevista all'art. 3, commi 3 e 4, del presente regolamento.
- 6 Il mancato adempimento di cui al comma precedente, entro il termine di **6 mesi** dal superamento dell'esame di idoneità professionale, comporta la decadenza dall'esito positivo della prova.
- 7 Il Dirigente dell'Area provvede al rilascio degli attestati alle persone che hanno superato l'esame, nonché a evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

**ART. 15 - MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ**

- 1 In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di quattro mesi dalla data dell'esame non superato.
- 2 Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti in validità al momento della predetta nuova domanda.

**ART. 16 - ACCERTAMENTI, REVOCA / ANNULLAMENTO / DECADENZA  
DELL'ATTESTATO**

- 1 Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Grosseto effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

dell'ammissione all'esame.

- 2 Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca/annullamento del titolo abilitativo.
- 3 Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Provincia di Grosseto segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
- 4 In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, la Provincia di Grosseto provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

#### **ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

- 1 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2 Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa di carattere comunitario e statale.
- 2 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono comunque aggiornate nel rispetto delle modifiche che subiranno le normative comunitarie e statali.
- 3 In attesa di formali ed eventuali modifiche al presente regolamento, resesi necessarie dalle variazioni normative comunitarie e/o statali, le norme applicate saranno quelle contenute nelle normative sovra ordinate.



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 27/06/2025 )

- 4 Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati con provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore.

#### **ART.19 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.